



COMUNE DI CASTROFILIPPO **(Provincia di Agrigento)**



TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

Regolamento Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 03/06/2009

Modificato con Delibere di C.C. nn. 07 e 08 del 15.06.2010

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/10/2013 (Art. 45 Bis)

REGOLAMENTO COMLE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

INDICE

Disposizioni preliminari

Art. 1	Competenza – Caratteri del servizio	pag. 6
Art. 2	Organizzazione del servizio	pag. 6
Art. 3	Provvedimenti nell'interesse del servizio	pag. 6
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 7
Art. 5	Responsabilità	pag. 7
Art. 6	Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali	pag. 7
Art. 7	Atti a disposizione del pubblico	pag. 7

CAPO I - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento

Art. 8	Dichiarazione di morte	pag. 8
Art. 9	Adempimenti dell'ufficio	pag. 8
Art. 10	Denuncia della causa di morte	pag. 8
Art. 11	Accertamenti necroscopici	pag. 9
Art. 12	Referto dell'autorità giudiziaria	pag. 9

CAPO II – Osservazione dei cadaveri

Art. 13	Termini	pag. 10
Art. 14	Provvidenze nel periodo di osservazione	pag. 10
Art. 15	Locali di osservazione	pag. 10
Art. 16	Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento	pag. 10
Art. 17	Autorizzazione ad eseguire autopsie ed trattamenti	pag. 11
Art. 18	Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri per studio trapianto Terapeutico	pag. 11

CAPO III – Feretri

Art. 19	Obbligo del feretro individuale	pag. 13
Art. 20	Chiusura del feretro	pag. 13
Art. 21	Feretro gratuito e a pagamento	pag. 13
Art. 22	Qualità e caratteristiche dei feretri	pag. 13
Art. 23	Apparecchi riduttori	pag. 15
Art. 24	Verifica feretri	pag. 15
Art. 25	Trasporto feretri	pag. 15

CAPO IV - Trasporti funebri

Art. 26	Trasporti funebri	pag. 16
Art. 27	Eccezioni al diritto di esclusiva	pag. 16
Art. 28	Consistenza del trasporto e percorso	pag. 16
Art. 29	Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 16
Art. 30	Orario dei trasporti	pag. 17
Art. 31	Riti religiosi	pag. 17
Art. 32	Trasporto dal luogo di decorso al luogo dei funerali	pag. 17
Art. 33	Deceduti per malattie infettive	pag. 17
Art. 34	Manutenzione delle vetture	pag. 18
Art. 35	Trasporto ai locali di osservazione	pag. 18
Art. 36	Trasporto per altri comuni e da altri comuni	pag. 18
Art. 37	Trasporti all'estero e dall'estero	pag. 18
Art. 38	Norme generali per i trasporti	pag. 19
Art. 39	Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio	pag. 19
Art. 40	Trasporto di resti di ceneri	pag. 19

CAPO V - Cimitero – Sepolture - Servizi

Art. 41	Obbligatorietà del servizio – Sepolture - Registrazioni	pag. 20
Art. 42	Ammissione nel cimitero	pag. 20
Art. 43	Sepolture comuni e private	pag. 20
Art. 44	Sepolture per inumazione e per tumulazione	pag. 21
Art. 45	Vari tipi di sepolture private	pag. 21
Art. 45 Bis	Assegnazioni e Prenotazioni	pag. 21
Art. 46	Deposito in loculi provvisori	pag. 22
Art. 47	Sistemazione definitiva – Rimborsi	pag. 22
Art. 48	Cellette per resti	pag. 23
Art. 49	Camera mortuaria	pag. 23
Art. 50	Ossario	pag. 23
Art. 51	Soppressione del cimitero	pag. 23

CAPO IV - Esumazione ed estumulazione

Art. 52	Esumazione ordinaria	pag. 25
Art. 53	Avvisi di scadenza	pag. 25
Art. 54	Esumazione straordinaria	pag. 25
Art. 55	Estumulazione	pag. 26
Art. 56	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 26
Art. 57	Incenerimento materiali e integrità dei resti	pag. 26
Art. 58	Salme aventi oggetti da recuperare	pag. 26
Art. 59	Disponibilità dei materiali	pag. 27

CAPO VII – Concessione di sepolture private

A) Disposizioni comuni per sepolture individuali e di famiglia

Art. 60	Concetto e limiti della concessione	pag. 28
Art. 61	Concessionari – Doveri generali	pag. 28
Art. 62	Vigilanza del Sindaco	pag. 29

B) Concessione di sepoltura individuale

Art. 63	Modalità di concessione	pag. 29
Art. 64	Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale	pag. 29
Art. 65	Decadenza	pag. 29
Art. 66	Sistemazione delle salme a seguito di decadenza	pag. 30
Art. 67	Rinuncia di sepolture – Rimborsi	pag. 30

C) Sepolture di famiglia

Art. 68	Modalità di concessione	pag. 31
Art. 69	Costruzione delle opere – termini - collaudo – limiti di Impiego dell'area	pag. 31
Art. 70	Doveri in ordine alla manutenzione	pag. 31
Art. 71	Gruppo familiare	pag. 32
Art. 72	Ammissione in sepoltura di famiglia	pag. 32
Art. 73	Ricordi funebri	pag. 33
Art. 74	Estumulazioni	pag. 33
Art. 75	Trasmissione diritti d'uso	pag. 33
Art. 76	Cessione – rinuncia	pag. 33
Art. 77	Prova della trasmissione di diritti	pag. 34
Art. 78	Condizioni delle salme nelle cessioni	pag. 34
Art. 79	Decadenza	pag. 34
Art. 80	Provvedimenti a seguito della decadenza	pag. 35
Art. 81	Concessione per salme di estranei al gruppo familiare	pag. 35
Art. 82	Divisione e rinuncia	pag. 35

Art. 83	Disponibilità dei materiali	pag. 35
Art. 84	Fascicoli per le sepolture di famiglia	pag. 36

CAPO IX – Polizia interna del cimitero

Art. 85	Orario p	pag. 37
Art. 86	Divieto di ingresso	pag. 37
Art. 87	Riti religiosi	pag. 37
Art. 88	Circolazione di veicoli	pag. 37
Art. 89	Divieti speciali	pag. 38
Art. 90	Epigrafi	pag. 38
Art. 91	Facoltà di collocare lapidi e dettare epigrafi	pag. 39
Art. 92	Lapidi, ricordi, fotografie	pag. 39
Art. 93	Cippi	pag. 39
Art. 94	Personale addetto al cimitero	pag. 39
Art. 95	Permesso di costruzione	pag. 39
Art. 96	Recinzione aree- Materiali di scavo	pag. 40
Art. 97	Introduzione e deposito di materiali	pag. 40
Art. 98	Orario di lavoro	pag. 40
Art. 99	Sospensione dei lavori	pag. 41
Art. 100	Progetti di costruzione di sepolture private – Parere della Commissione	pag. 41
Art. 101	Opere su sepolture individuali	pag. 41
Art. 102	Vigilanza – Collaudo	pag. 41
Art. 103	Ornamento sepolture	pag. 41

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 104	Sanzioni	pag. 42
Art. 105	Entrata in vigore	pag. 42

T A R I F F A

I - Sepolture individuali e private	pag. 42
II - Sepolture di famiglia	pag. 42

I T E R Regolamento Com.le per i servizi Funebri e del cimitero

Delibera di Commissario Reg.le n. 51 del 04/06/1976

- Approvazione regolamento Com.le per i servizi funebri e del cimitero e piano utilizzazione delle aree di ampliamento.

Delibera di C.C. n. 101 del 12/09/1978

- Istituzione servizio trasporti funebri.

Delibera di C.C. n. 129 dell'11/10/1989

- Modifica Piano Regolatore del Cimitero.

Delibera di C.C. n. 168 del 30/11/1989

- Rettifica delibera del C.C. n. 129 dell'11/10/1989 "Modifica Piano Regolatore del Cimitero".

Delibera di Commissario Reg.le n. 82 del 1992

- Tariffe concessioni cimiteriali.

Delibera di Commissario Straordinario n. 237 del 25/05/1993

- Modifica Piano Regolatore C.le servizi funebri e del Cimitero e Piano utilizzazione aree di ampliamento.

Delibera di C.C. n. 94 del 31/12/1993

- Variante al P.R.G. Cimitero Com.le

Delibera di Consiglio Com.le n. 21 del 03/06/2009:

- **Approvazione del nuovo Regolamento Com.le per i servizi funebri e del Cimitero.(in vigore)**
- **Modificato con Delibere di C.C. nn. 07 e 08 del 15.06.2010**

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

COMPETENZA – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, ferma ove stabilito, la competenza di altri organi amministrativi o giudiziari.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero ed in particolare nei casi di cui l'art. 3, che segue.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) l'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria; art. 21, 40, 337 T.U. leggi sanitarie; art. 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 38, 42, 45, 79, 80, 84, 85, 89 e 95 del Regolamento Polizia Mortuaria;
- b) L'Ufficio Tecnico per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

ARTICOLO 3

PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO

In ogni tempo, il Sindaco, in relazione anche al 2° comma del precedente articolo 1, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale.
- b) Ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano modeste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- c) Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

ARTICOLO 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro nelle forme che garantisca il decorso del servizio.

Il trasporto delle salme è a pagamento, secondo la tariffa che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto del servizio dei trasporti funebri, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 6

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DI DISPORRE DEI FUNERALI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 7

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) l'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali ha corso la procedura di decadenza

CAPO PRIMO

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore del decesso all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività, sono notificati, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 9

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici, e se è il caso, la denuncia del medico curante di cui agli artt. 10, 11 successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ordinamento Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento ecc.

ARTICOLO 10

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio Sanitario.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Presso l'Ufficio Sanitario sarà istituito, conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relative cause di morte.

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico del Comune incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene, in relazione anche al successivo art. 15 lettera "A",

In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

ARTICOLO 12

REFERTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 261, 365 Codice Penale e dell'art. 4 Codice Procedura Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

CAPO SECONDO

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

TERMINI

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazioni, conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

ARTICOLO 14

PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addottovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 15

LOCALI DI OSSERVAZIONE

Presso il cimitero si trova un apposito locale, per ricevere e tenere in osservazione per un periodo prescritto le persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- d) da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario e della Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

ARTICOLO 16

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO

Salvo il nulla osta di cui l'art. 16 precisato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 17

AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI

Le autopsie, salvo quelle ordinate dalle Autorità Giudiziarie, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale Sanitario con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 8 Regolamento polizia Mortuaria.

ARTICOLO 18

RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO CADAVERI PER STUDIO TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della [legge 15 febbraio 1961, n. 83](#), i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

CAPO TERZO

FERETRI

ARTICOLO 19

OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva e quando la denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, si osservano le norme dell'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 20

CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21

FERETRO GRATUITO E A PAGAMENTO

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non richieste onoranze.

Sono considerate povere ai fini del precedente comma le persone che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini ecc.

ARTICOLO 22

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere in legno dolce, di abete o di pioppo stagionato, senza difetti. Le tavole del fondo di un sol pezzo nel senso della lunghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.,.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con buon mastice..

E' vietato l'impiego di casse di metallo e di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Il materiale biodegradabile diverso dal legno può essere impiegato dietro autorizzazione del Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 75, 2° comma del Regolamento di Polizia Mortuaria. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) per tumulazione in loculo, la salma destinata , anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con espresso divieto di applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica di esse.

c) Per salme da trasferire fuori Comune è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km., è sufficiente il feretro di legno purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazioni, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se la salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione si deve praticare nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali ammissibili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ARTICOLO 23

APPARECCHI RIDUTTORI

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivi di tipo approvato dal competente Ministero.

ARTICOLO 24

VERIFICA FERETRI

Ogni feretro, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo-custode del cimitero per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di Polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 25

TRASPORTO FERETRI

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle opere più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

C A P O I V

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 26

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri sarà regolato con apposito atto dal Consiglio Comunale secondo le norme di cui all'art. 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria e di quelle inserite nel presente.

ARTICOLO 27

ECCEZIONI AL DIRITTO DI ESCLUSIVA

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privata.

ARTICOLO 28

CONSISTENZA DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, il corteo, a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco

ARTICOLO 29

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo.

Sono a pagamento negli altri casi, secondo la tariffa che sarà stabilita dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 30

ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate.

ARTICOLO 31

RITI RELIGIOSI

I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, confermandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie, la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 32

TRASPORTO DAL LUOGO DI DECORSO AL LUOGO DEI FUNERALI

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o al Cimitero e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

ARTICOLO 33

DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al Cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

ARTICOLO 34

MANUTENZIONE DELLE VETTURE

Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 29, sono riconosciute, idonee alla funzione dall'Ufficiale Sanitario, esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale Sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione, e di ciò rilascia dichiarazione di idoneità su un apposito registro, che dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ARTICOLO 35

TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con ambulanze o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ARTICOLO 36

TRASPORTO PER ALTRI COMUNI E DA ALTRI COMUNI

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

A tal fine gli interessati devono presentare domanda al sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale Sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 37

TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli artt. 25 e 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria, dalle norme della Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, N. 1369 e dall'art. 30 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Il trasferimento di salma all'estero, negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto e vistato dal Console dello Stato nel quale la salma è diretta; per le salme da introdurre il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma è estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Per quanto riguarda l'introduzione o l'estradizione di salme da o verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si applicano le norme di cui all'art. 26 e 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 38

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria, eccetto il caso di trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Le stesse norme dei commi precedenti si applicano per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche.

ARTICOLO 39

RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI E SOSTA VETTURE DI PASSAGGIO

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ARTICOLO 40

TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.

Si applica anche per tali trasporti quanto disposto all'art. 38.

CAPO V

CIMITERO – SEPOLTURE – SERVIZI

ARTICOLO 41

OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO – SEPOLTURE – REGISTRAZIONI

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero costruito nel territorio del Comune.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, per adulti e per fanciulli inferiori a dieci anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazioni delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 69 e 72 e 58 Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nel piano di sistemazione del Cimitero sono state previste aree di cui il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Ogni operazione compiuta nel cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero, di salme, di resti, di ceneri, dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 42

AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

ARTICOLO 43

SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta la sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggior durata o per maggior distinzione.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 91 e 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria e di esse si dice al Capo VII.

ARTICOLO 44

SEPOLTURE PER INUMAZIONE E PER TUMULAZIONE

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse; esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie, loculi o colombari – costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 16 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui il precedente art. 19 ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

ARTICOLO 45

VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

Nel complesso cimiteriale sono presenti le seguenti tipologie di sepolture:

- Tomba singola a monumento;
- Tomba di famiglia con sovrapposto monumento fino a 2 loculi a scavare, con i limiti e le indicazioni di cui alla relazione Tecnica - Istruttoria.
- Loculi a colombario (sociali) a file sovrapposte a 3 o 4 file.
- Edicola funeraria per singola famiglia.
- Colombari in edicola del tipo a tomba di famiglia.
- Cappelle Gentilizie.

Le sepolture private possono consistere nella concessione:

- a) dell'uso temporaneo, per 50 anni, della data di inumazione, di fosse in appositi campi per tombe a monumento;
- b) nell'uso temporaneo, per 10 e 50 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Comune per tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, per la costruzione di edicole funerarie;
- d) nell'uso temporaneo per 99 anni di are per la costruzione di cappelle gentilizie di famiglia per tumulazione, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI;
- e) per i colombari "sociali" la concessione ha una durata di anni 50.

ARTICOLO 45 BIS

ASSEGNAZIONI E PRENOTAZIONI

L'assegnazione può essere eseguita a fronte di una domanda compatibile con la disponibilità di sepolture. La concessione del loculo per colombari "sociali" e le tombe a monumento può avvenire solo in presenza di salma anche se posta in linea provvisoria in altra tomba e può essere concesso ove richiesto, un secondo loculo contiguo per il coniuge o parente di primo e secondo grado anche

- 21 -

se in vita. Con l'assegnazione viene individuata la sepoltura prescelta, riportando i suoi elementi identificativi e inequivocabili (ubicazione, tipologia, sezione poligono e numero), viene fissato il suo prezzo secondo le tariffe stabilite e vigenti al momento della sottoscrizione, e per i colombari "sociali", il rustico di cappelle e le cellette ossario e cinerario, viene fatto versare acconto del 50% quale prevendita per la realizzazione e la consegna della sepoltura.

La prenotazione è una particolare assegnazione consentita solo per le sepolture da realizzare o in corso di realizzazione e succitate, per le quali sia disponibile il progetto esecutivo. Con la prenotazione viene definita la tipologia e l'ubicazione dei loculi scelti e viene fissato il prezzo della sepoltura, che è quello in vigore all'atto dell'assegnazione.

La modalità di pagamento delle sepolture è la seguente: 50% al momento della firma della prenotazione e 50% alla consegna definitiva e stipula del contratto.

La prenotazione non stabilisce né costituisce impegno per il comune riguardo ai termini di scadenza nella consegna della sepoltura che avverrà immediatamente dopo il collaudo dell'opera.

Nel caso di rinuncia alla prenotazione, al richiedente sarà rimborsato l'importo versato decurtato dell'importo dovuto per eventuali spese amministrative, senza diritto ad eventuali interessi o integrazioni. Il rimborso sarà comunque subordinato all'assegnazione della stessa sepoltura ad altro richiedente.

ARTICOLO 46

DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

A cura del Comune sono costruiti loculi a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come previsto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 81, versando però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

ARTICOLO 47

SISTEMAZIONE DEFINITIVA – RIMBORSI

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposto il canone dovuto, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotto l'eventuale canone non pagato.

ARTICOLO 48

CELLETTE PER RESTI

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette ossario della durata di 50 anni; esse rientrano nelle concessioni di cui all'art. 44.

Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 67.

ARTICOLO 49

CAMERA MORTUARIA E SALA AUTOPSIE

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione.

Il Cimitero ha una sala per le autopsie.

ARTICOLO 50

OSSARIO

Nel Cimitero è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 48, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ARTICOLO 51

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il Cimitero che venga a risultare non è più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e adeguata costruzione.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del C. C..

In caso di soppressione del Cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

C A P O VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 52

ESUMAZIONE ORDINARIA

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente articolo 45.

Le predette esumazioni sono regolate, dal custode, e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo Comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ARTICOLO 53

AVVISI DI SCADENZA

La scadenza delle sepolture è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, almeno tre mesi prima della scadenza.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 54

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del Custode del Cimitero.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite nei mesi che vanno da ottobre ad aprile, con deroga per i casi autorizzati dall'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 55

ESTUMULAZIONE

Le salme tumulate si possono estumulare, in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 74.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei mesi che vanno da ottobre ad aprile.

ARTICOLO 56

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle di sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865 n. 270.

ARTICOLO 57

INCENERIMENTO MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ARTICOLO 58

SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall'interratore essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in

ossario individuale, sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile anche penalmente, l'approvazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato e che detto personale, deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 59

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Venendo a scadere le concessioni, i materiali passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso ed in miglioramento dei campi comuni.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente a ditte locali; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

C A P O V I I

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

ARTICOLO 60

CONCETTO E LIMITI DELLA CONCESSIONE

Il cimitero, ai sensi degli art. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su aree, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile

Le sepolture individuali, temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto e che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione, può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse, a decadenza e a rinunzia.

Le scritture private per la concessione di sepoltura verranno registrate in un apposito registro istituito e gestito dal settore Affari Generali riportando il numero progressivo e la data di sottoscrizione.

ARTICOLO 61

CONCESSIONARI – DOVERI GENERALI

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di Polizia Mortuaria e di cimiteri nonché delle prescrizioni stabilite nell'allegate norme tecniche, delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei familiari, se non per altra sepoltura privata di pari grado o superiore, per durata e decoro.

ARTICOLO 62

VIGILANZA DEL SINDACO

Nessuna operazione, in ordine alla Polizia Mortuaria ed alle opere, può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della Polizia Mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art. 77 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e degli atti di concessione.

B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 63

MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'articolo 45 può concedersi solo con la indicazione della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

La concessione di sepoltura è provata *“da Determina Dirigenziale di concessione e da successiva scrittura privata tra il Comune e il concessionario non autenticata”*.

ARTICOLO 64

ONERI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, il concessionario deve dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione.

Il piano di sistemazione dell'area del cimitero e le norme tecniche determinano il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di sepoltura.

ARTICOLO 65

DECADENZA

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1. non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;

2. quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
3. quando risulti in stato di completo abbandono.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida, agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al N. 3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono sarà pubblicato per un mese all'Albo Pretorio del Comune.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 77, che segue, nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 66

SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, o resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 67

RINUNCIA DI SEPOLTURE – RIMBORSI

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1. per le sepolture decennali, rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio dalla concessione.
2. per le sepolture di durata superiore e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 68

MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 45 può concedersi in ogni tempo secondo la disponibilità, a persone, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione “ *avviene, con Determina Dirigenziale di concessione e da successiva scrittura privata tra il comune e il concessionario non autenticata*”.

Prima “*dell' emissione dell'atto di concessione*” , il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ARTICOLO 69

COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI – COLLAUDO – LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA

La concessione di area per la costruzione di cappelle e di gentilizie, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, mentre per la costruzione di edicole vanno rispettate, pena la decadenza, le caratteristiche descritte nelle norme di attuazione del piano di sistemazione dell'area del cimitero e nei disegni allegati.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

ARTICOLO 70

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienze, a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi della legge e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinata alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ARTICOLO 71

GRUPPO FAMILIARE

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tal effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare del coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione così come per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota del fascicolo individuale della sepoltura.

ARTICOLO 72

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo, l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 82 il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto di seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 74 successivo.

ARTICOLO 73

RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 74

ESTUMULAZIONI

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

ARTICOLO 75

TRASMISSIONE DIRITTI D'USO

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti iure hereditatis.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 77.

ARTICOLO 76

CESSIONE – RINUNCIA

a) Aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 2/10 nei primi due anni e degli 4/10 successivamente, calcolati sulle somme pagate.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il dovere di demolire le opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

c) Aree con opere finite

La concessione può essere in tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a) da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di liberare i loculi e provvedere a seppellimento presso altri luoghi dei resti mortali.

ARTICOLO 77

PROVA DELLA TRASMISSIONE DI DIRITTI

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

- a) per successione; atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento;
- b) per rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune;

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'Ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del nuovo concessionario.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

ARTICOLO 78

CONDIZIONE DELLE SALME NELLE CESSIONI

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma solo conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa.

ARTICOLO 79

DECADENZA

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

- a) per inadempienza di doveri di cui all'art. 69 in ordine ai termini per la costruzione delle opere.

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 76 ed è incamerato il deposito cauzionale;

- b) per soppressione del cimitero, come al precedente articolo 51, osservate le norme del regolamento di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento;
- c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 63 n. 3.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

ARTICOLO 80

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate fino alla scadenza del presente contratto di concessione; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette con apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ARTICOLO 81

CONCESSIONE PER SALME DI ESTRANEI AL GRUPPO FAMILIARE

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma od i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela, o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

ARTICOLO 82

DIVISIONE E RINUNCIA

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura autenticata, da prodursi in copia all'Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote fra essi.

La rinuncia da parte di un contitolare a favore di altri contitolari, deve risultare come sopra.

ARTICOLO 83

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 59.

ARTICOLO 84

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo dall'Ufficio Tecnico nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

C A P O IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 85

ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco.

ARTICOLO 86

DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 87

RITI RELIGIOSI

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia singolo defunto che generale, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 88

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.

ARTICOLO 89

DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale.
- c) Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi.
- d) Buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti.
- e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- f) Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri.
- g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero.
- h) Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie, di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura.
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- j) Chiedere elemosina.
- k) Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona mediamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 90

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate anche con il cognome del marito.

ARTICOLO 91
FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DETTARE EPIGRAFI

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 92

LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati.

Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

ARTICOLO 93

CIPPI

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inumazione su cui sarà applicata una targhetta di marmo con indicazione del numero progressivo, del cognome e nome, la data di morte del defunto e quello di seppellimento.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purché queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

ARTICOLO 94

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel Regolamento di Polizia Mortuaria e nel presente regolamento. In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria; Svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero.

“Il Custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio”.

ARTICOLO 95

PERMESSO DI COSTRUZIONE

Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro. Modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono

indicati, oltre le opere da eseguire, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

ARTICOLO 96

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia il concessionario deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 97

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono esser introdotti già lavorati e a mezzo carriole con ruote di gomma o a spalla e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori il concessionario deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

ARTICOLO 98

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 99

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

I concessionari in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 100

PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE PARERE DELLA COMMISSIONE

I progetti per la costruzione di sepolture private individuali e di famiglia devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione comunale per l'edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del presente regolamento e delle norme tecniche dei singoli tipi di costruzione descritte nel piano di sistemazione dell'area del Cimitero e nei disegni allegati, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte, cura le forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico - spirituali del luogo, che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione, che l'opera riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

ARTICOLO 101

OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private si richiede l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 102

VIGILANZA – COLLAUDO

L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal Tecnico del Comune.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

ARTICOLO 103

ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

C A P O X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 104

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi della legge comunale e provinciale, degli articoli 344 e 358 T.U. Leggi Sanitarie e successive modifiche, art. 108 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo IX gli Agenti Municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

ARTICOLO 105

ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua approvazione e pubblicazione.

TARIFFA PER LE NUOVE CONCESSIONI

I – SEPOLTURE INDIVIDUALI E PRIVATE

- Tombe a monumento concessione area per 50 anni al mq. € 150,00

II – SEPOLTURE DI FAMIGLIA

- a) Edicole funerarie
Concessione area per 99 anni al mq € 250,00
- b) Cappelle gentilizie
Concessione area per 99 anni al mq € 350,00

TARIFFA PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI SCADUTI

I – SEPOLTURE INDIVIDUALI E PRIVATE

- Tombe a monumento concessione area per 50 anni € 100,00

II – SEPOLTURE DI FAMIGLIA

- c) Edicole funerarie
Concessione area per 99 anni al mq € 150,00
- d) Cappelle gentilizie
Concessione area per 99 anni al mq € 200,00